

## ***OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE***

### ***(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 26 giugno 2013

#### Osservazioni sull'atto:

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro COM (2013) 311 def.**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che esso:

- 1) mira a rafforzare la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale", prendendo atto che la legislazione attualmente vigente non risulta sufficientemente efficace.
- 2) assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde la direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE;

Apprezzati i possibili benefici che tale atto modificativo della normativa vigente apporterebbe al miglioramento dell'efficacia alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- la base giuridica prescelta appare correttamente individuata:
  - 1) nell'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE che statuisce che "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".
  - 2) nell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE che stabilisce le modalità con cui gli Stati membri possono mantenere, qualora lo ritengano necessario, disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti indicate nell'articolo 36 del TFUE. Tali disposizioni, che derogano alla normativa sul mercato unico, si applicano anche alla "protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale".
- il testo appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la dimensione transfrontaliera dell'uscita illecita dei beni culturali mette l'Unione in una posizione privilegiata per agire su questi aspetti e permettere la restituzione dei beni usciti illecitamente da uno Stato membro e presenti illecitamente sul territorio

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

di un altro stato membro. Gli Stati membri non sarebbero in grado di conseguire in modo adeguato l'obiettivo della presente proposta che richiede un'azione a livello dell'Unione.

- il testo appare conforme al principio di proporzionalità poiché la direttiva si limita a quanto strettamente necessario per conseguire gli scopi che essa si propone. La portata dell'azione dipende dai principali fattori che limitano l'efficacia della direttiva 93/7/CEE nell'ottenere la restituzione di beni classificati come "beni del patrimonio nazionale".

Con riferimento al merito dell'atto, si esprime apprezzamento per le proposte di modifica alla direttiva vigente che sono finalizzate a:

- estendere a tre anni il termine, attualmente annuale ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, per proporre l'azione di restituzione comunitaria e prevedere che tale termine decorra dalla data di conoscenza degli elementi dell'illecita sottrazione da parte dell'autorità centrale dello stato membro;
- attribuire la qualifica di bene culturale sulla base della normativa dello stato membro, a prescindere dall'elencazione delle categorie previste dalla direttiva vigente, con reciproco riconoscimento delle legislazioni nazionali;
- prevedere che, qualora un tribunale nazionale ordini la restituzione di un bene, il possessore che chieda un indennizzo per tale restituzione dovrà dimostrare di aver prestato la dovuta diligenza e attenzione al momento dell'acquisto per assicurarsi della provenienza lecita del bene culturale e che la buona fede del possessore o detentore venga considerata solo ai fini dell'indennizzo previsto e non per negare la restituzione del bene culturale;
- considerare l'appropriazione di reperti archeologici attraverso uno scavo clandestino come furto perpetrato ai danni dello Stato, laddove la legislazione interna al paese di provenienza così preveda;
- configurare l'azione di restituzione come azione di restituzione speciale, nella quale il giudice dello Stato richiesto si limiti ad accertare che il bene oggetto della richiesta è un bene culturale ed è privo del certificato di spedizione e quindi uscito illegalmente dallo Stato richiedente.

Pietro Liuzzi